



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



VADEMECUM PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aggiornate al quadro normativo con la Legge 17 maggio 2024, n. 70 e alle successive disposizioni attuative

FINALITÀ DEL VADEMECUM

Il presente Vademecum è uno strumento operativo destinato a dirigenti scolastici, docenti, personale della scuola, studenti, famiglie e altri soggetti della comunità scolastica. Viene redatto allo scopo di dare continuità al Vademecum già realizzato nel 2018 nell'ambito delle azioni poste in essere a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 29 maggio 2017 n. 71, nonché aggiornare lo stesso strumento alle “Linee di Orientamento per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo” emanate dal Ministero dell'istruzione nel 2021 ed alla Legge del 17 maggio 2024 n. 70 che modifica e amplia la disciplina estendendola espressamente al bullismo rafforzandone le azioni di prevenzione.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo essenziale nel quale lo strumento si colloca è costituito da:

- legge 29 maggio 2017, n. 71, recante le “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”;
- “*Linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo*” emanate dal Ministero dell'istruzione il 13 gennaio 2021;
- legge 17 maggio 2024, n. 70, “*Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo*”;
- D.lgs. del 12 giugno 2025, n. 99, “*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70*”;
- normativa in materia di protezione dei dati personali;
- normativa sull'Educazione Civica e sulla Cittadinanza Digitale;
- normativa vigente in materia di disciplina e comportamento degli studenti.

Confronto tra legge n. 71/2017 e legge n. 70/2024

Aspetto	legge n. 71/2017	legge n. 70/2024
Oggetto principale	Prevenzione e contrasto del cyberbullismo, con particolare attenzione alla tutela dei minori	Prevenzione e contrasto sia del bullismo che del cyberbullismo
Ambito	Fortemente incentrata sui fenomeni online	Estende espressamente l'intervento anche al bullismo non telematico
Definizione di bullismo	La legge non contiene una definizione autonoma e dettagliata di bullismo	Introduce una definizione precisa del bullismo
Cyberbullismo	La legge definisce dettagliatamente le condotte online	Mantiene sostanzialmente la disciplina del 2017 e la inserisce nel quadro più ampio di prevenzione di bullismo e cyberbullismo

Aspetto	legge n. 71/2017	legge n. 70/2024
Scuola	La scuola è il principale luogo di prevenzione e intervento	Si rafforza il ruolo del dirigente scolastico prevedendo procedure anche per gli episodi di bullismo non telematico
Interventi educativi	Grande importanza alla prevenzione, formazione e responsabilizzazione	Rafforza l'approccio educativo e prevede anche il possibile coinvolgimento della classe in percorsi di mediazione scolastica
Casi gravi o reiterati	Previsione di interventi nei confronti del cyberbullismo	Il dirigente, nei casi più gravi o reiterati, può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione di misure rieducative
Famiglia	Particolare attenzione al ruolo dei genitori e alla responsabilità nell'uso delle tecnologie	Rafforza il coinvolgimento dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nella prevenzione
Supporto alle vittime	Prevede strumenti di tutela, in particolare per il cyberbullismo	Prevede il potenziamento del servizio Emergenza Infanzia 114, con assistenza psicologica e giuridica
Monitoraggio del fenomeno	Prevede strumenti di monitoraggio e linee di orientamento	Prevede una rilevazione biennale dell'ISTAT sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo
Rapporto con le autorità	È prevalentemente un orientamento preventivo e educativo	Rafforza il collegamento tra scuola e autorità nei casi più gravi o reiterati

Il Decreto legislativo del 12 giugno 2025, n. 99

Potenzia il servizio Emergenza 114 per:

- la segnalazione di situazioni di emergenza e disagio;
- assistenza psicologica e psicopedagogica;
- servizio di messaggistica istantanea e geolocalizzazione;
- rilevazione dei dati per agevolare la programmazione di azioni volte alla sensibilizzazione e prevenzione.

Attiva il sistema di rilevazione sui fenomeni con l'ISTAT che ogni due anni effettua la rilevazione per misurarne le caratteristiche fondamentali; individuare i soggetti più esposti; individuare i fattori di rischio e di protezione.

Promuove campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e dei suoi rischi.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Che cosa si intende per bullismo

La legge n. 70/2024 introduce nella legge n. 71/2017 una definizione espressa di bullismo: *“Sono considerate condotte di bullismo le aggressioni o molestie reiterate, poste in essere da una singola persona o da un gruppo di persone nei confronti di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”*.

Pertanto, rientrano nella definizione le condotte caratterizzate da:

- atti vessatori;
- pressioni;
- violenze fisiche;
- violenze psicologiche;
- minacce;
- ricatti;
- furti;
- danneggiamenti;
- offese;
- derisioni;
- istigazione al suicidio;
- istigazione all'autolesionismo.

La definizione normativa è particolarmente importante perché consente alla scuola di leggere il fenomeno come possibile situazione di prevaricazione che richiede una valutazione e, se necessario, un intervento.

Come riconoscere un atto di bullismo

Un atto di bullismo si riconosce dalla presenza contemporanea di tre elementi chiave che assumono particolare rilievo:

- la **REITERAZIONE** della condotta che significa che il comportamento è ripetuto nel tempo;
- la **PREVARICAZIONE** che comporta una volontà di dominio sulla vittima creando uno squilibrio di potere all'interno di una relazione paritaria;
- l'**INTENZIONALITÀ** a ferire, umiliare, intimidire o isolare.

Cosa non è bullismo

- Uno scherzo/gioco perché nello scherzo e nel gioco l'intento è di divertirsi tutti insieme e non di ferire l'altro;
- un conflitto fra coetanei perché il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque nell'ambito di una relazione paritaria;
- tutti i comportamenti antisociali e devianti perché questi costituiscono un vero e proprio reato.

Che cosa si intende per cyberbullismo

Il cyberbullismo consiste in condotte di prevaricazione, molestia, minaccia, umiliazione, diffusione di contenuti lesivi o altre forme di aggressione realizzate mediante strumenti digitali e reti di comunicazione, che possono continuare anche al di fuori dell'orario scolastico e degli spazi fisici della scuola e che si manifestano attraverso:

- messaggi offensivi;
- gruppi chat utilizzati per umiliare o escludere;
- diffusione di fotografie o video senza consenso;
- profili falsi;

- assumere l'identità di un'altra persona;
- pubblicazione di informazioni personali;
- minacce online;
- campagne di derisione;
- esclusione sistematica da gruppi digitali;
- diffusione di contenuti intimi;
- commenti offensivi sui social;
- condivisione virale di contenuti denigratori.

Il glossario del cyberbullismo

Ecco quali sono le parole che definiscono le azioni tipiche:

- *FLAMING (infuocare)*: scrivere messaggi violenti e volgari mirati a suscitare una lite online.
- *HARASSMENT (molestia)*: invio ripetuto di messaggi offensivi, scortesi ed insultanti.
- *CYBERSTALKIN (cyber persecuzione)*: invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o fortemente intimidatori.
- *DENIGRATION (denigrazione)*: parlare di qualcuno on line; inviare o pubblicare pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti per danneggiare la reputazione della vittima o le sue amicizie.
- *IMPERSONATION (sostituzione di persona)*: violare l'account di qualcuno, farsi passare per questa persona ed inviare messaggi per dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione o le amicizie.
- *OUTING AND TRICKERY (rivelazioni e inganno)*: condividere on line segreti o informazioni imbarazzanti su un'altra persona ovvero spingere con l'inganno qualcuno a rivelare segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle on line.
- *EXCLUSION (esclusione)*: emarginare deliberatamente una persona da un gruppo on line o da una lista di amici per ferirla.
- *CYBERBASHING O HAPPY SLAPPING (aggressione)*: si tratta di aggressioni che hanno inizio nella vita reale e poi continuano con foto o filmati on line.
- *SEXTING (unione tra le parole sexual e texting)*: è l'invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusione su app di messaggistica e social network.

LE VIOLAZIONI DI LEGGE CHE COMPORTANO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull'uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini. In particolare:

- rispetto all'art. 2) le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'onore, all'immagine;
- rispetto all'art. 3) le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza formale attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi appartiene a diverse etnie e religione, ha caratteristiche psico-fisiche differenti o particolari realtà familiari;
- rispetto all'art. 30) delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minorenne. Sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti;
- rispetto all'art. 34 le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio.

Le violazioni del Codice penale

Nella normativa non esistono i reati di bullismo e cyberbullismo essendo i comportamenti messi in atto già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e, pertanto, perseguibili e punibili. Di seguito si espone un elenco degli articoli del Codice penale con i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

Articoli	Reati
art. 494 c.p.	sostituzione di persona
art. 580 c.p.	istigazione o aiuto al suicidio
art. 581 c.p.	percosse
art. 582 c.p.	lesioni personali
art. 600 ter c.p.	pornografia minorile
art. 600 quater c.p.	detenzione di materiale pornografico
art. 600 quater.1 c.p.	pornografia virtuale
art. 610 c.p.	violenza privata
art. 612 c.p.	minaccia
art. 612 bis c.p.	atti persecutori
art. 615 bis c.p.	interferenze illecite nella vita privata
art. 615 ter c.p.	accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616 c.p.	violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
art. 624 c.p.	furto
art. 628 c.p.	rapina
art. 629 c.p.	estorsione
art. 640 c.p.	truffa
art. 167 Codice Privacy	trattamento illecito di dati personali

Le violazioni del Codice civile

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo, laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla vittima e, pertanto, sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione. Trattandosi di minore si applica l'art. 2048 c.c. secondo il quale del risarcimento ne risponderanno i genitori, il tutore o il precettore che sono *“ritenuti responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi”* a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto.

Per il docente, per non essere considerato civilmente responsabile, non è sufficiente provare di aver vigilato adeguatamente perché la giurisprudenza prevalente richiede che chi deve vigilare abbia preventivamente adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare le situazioni di pericolo.

Il dovere di vigilanza, inoltre, ha carattere relativo essendo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli studenti. Ne consegue che la vigilanza in presenza sarà meno necessaria con l'avvicinamento alla maggiore età, sempre che siano state individuate le misure organizzative dirette al mantenimento della disciplina.

Infine, è bene ricordare che la legge afferma che i docenti ed i dirigenti scolastici, sono pubblici ufficiali, non solo durante le lezioni, ma anche durante le attività preparatorie, gli incontri con i genitori ed in ogni altra occasione di permanenza all'interno dell'Istituto.

La misura dell'ammonimento

La legge 29 maggio 2017 n. 71, con l'art. 7), disciplina la procedura dell'ammonimento previsto dall'art. 8) del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”* (c.d. legge sullo stalking) estendendola anche ai casi di cyberbullismo. Si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza del Questore che si applica nei confronti degli ultraquattordicenni che si siano resi responsabili di condotte di cyberbullismo, ed è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole dell'atto compiuto. Il Questore convoca il minorenne insieme ad almeno uno dei genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a porre fine al comportamento tenuto. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La legge 17 maggio 2024 n. 70 ha esteso la misura dell'ammonimento anche ai comportamenti di bullismo.

GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITA' DELLA COMUNITA' SCOLASTICA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

La scuola ha il dovere di contrastare i fenomeni del bullismo e cyberbullismo, in tutte le loro manifestazioni, con azioni di prevenzione e con attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili dei comportamenti illeciti, assicurando interventi adeguati anche attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Secondo le Linee di Orientamento del 2021, gli adempimenti per scuole di ogni ordine e grado, riguardano i seguenti soggetti:

- Dirigente scolastico
- Referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo
- Tavolo di Monitoraggio
- Team Antibullismo
- Team per l'Emergenza
- Consiglio d'Istituto
- Collegio dei docenti
- Personale docente
- Coordinatori dei Consigli di classe
- Studentesse e studenti
- Famiglie
- Collaboratori scolastici e assistenti tecnici

Dirigente scolastico

- Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un regolamento specifico che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Detto regolamento deve essere riportato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dai genitori;
- promuove interventi di prevenzione primaria e, per le scuole secondarie, sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti;
- organizza e coordina i Teams Antibullismo e per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola fornisce informazioni;
 - sul referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo;
 - sui contenuti informativi e sulle attività di contrasto dei fenomeni (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- informa tempestivamente, se il fatto non costituisce reato, i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo e, conseguentemente, predispone adeguate azioni di carattere educativo.

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Collabora con i docenti;

- propone corsi di formazione al Collegio docenti;
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva al fine di prevenire i fenomeni;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- crea alleanze con il referente territoriale e regionale;
- coinvolge in un'azione di collaborazione gli enti del territorio in rete.

Tavolo di Monitoraggio

- Favorisce la comunicazione e il dialogo tra studenti, docenti, genitori e personale scolastico, al fine di creare una rete di supporto solida e collaborativa;
- stabilisce protocolli per la gestione delle segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo, garantendo riservatezza e tempestività nelle risposte;
- rileva periodicamente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell'istituto analizzando i questionari somministrati a studenti, docenti e famiglie per identificare le criticità;
- elabora strategie educative, progetta interventi formativi e promuove iniziative di sensibilizzazione per studenti, genitori e personale scolastico;
- favorisce la cooperazione tra tutte le componenti della comunità scolastica e coadiuva il dirigente scolastico e il Team Antibullismo nella definizione di protocolli d'intervento e procedure di segnalazione;
- prende atto delle azioni intraprese e ne misura i risultati nel tempo per migliorare le strategie di intervento della scuola;
- è composto da:
 - dirigente scolastico;
 - un rappresentante degli studenti;
 - un rappresentante dei docenti;
 - un rappresentante delle famiglie;
 - eventuali esperti che collaborano con la scuola.

Team Antibullismo

- Coordina ed organizza attività di prevenzione;
- interviene nei casi acuti;
- comunica, alla fine dell'anno scolastico, al referente regionale per tramite del referente territoriale i casi che si sono presentati nella scuola;
- raccoglie le segnalazioni sulla base di modelli predisposti;
- è composto dal:
 - dirigente scolastico
 - docente referente per il bullismo e cyberbullismo
 - animatore digitale dell'istituto scolastico
 - eventuali esperti esterni che collaborano con la scuola.

Team per l'Emergenza

Coordina ed organizza attività di prevenzione anche tramite reti di scopo per favorire il coinvolgimento di altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari e delle strutture educative.

Consiglio d'Istituto

- Approva il regolamento d'istituto che deve contenere le possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di presenza dei fenomeni;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra la famiglia e la scuola.

Collegio dei docenti

- Predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per inserirle nel PTOF e nel Patto di corresponsabilità, comprensive delle azioni di prevenzione primaria specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo e di educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola collaborando attivamente con lo stesso Team e le altre agenzie territoriali per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in un'ottica di prevenzione dei fenomeni riferendosi a quanto previsto per l'insegnamento dell'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica anche avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA – www.piattaformaelisa.it).

Personale docente

- Se a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Nell'ipotesi di comportamento che integri un reato, il docente deve darne immediata comunicazione al dirigente scolastico;
- tutte le notizie e i fatti di cui si viene a conoscenza sono coperti dal segreto d'ufficio e non vanno diffusi al di fuori delle sedi istituzionali preposte;
- deve vigilare ed essere attento ai comportamenti degli alunni, nonché essere ricettivo nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui deve dare tempestiva comunicazione al referente per il bullismo e al dirigente scolastico nel rispetto della riservatezza.

Coordinatori dei Consigli di classe

- Monitorano gli obiettivi dell'area educativa attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali dei Consigli di classe i casi di bullismo, le eventuali sanzioni deliberate, le attività di recupero, le collaborazioni con esperti, le collaborazioni con enti del territorio in rete, i contatti con le famiglie.

Studentesse e studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- negli ordini di scuola ove sono previsti, i rappresentanti degli studenti collaborano con il dirigente scolastico ed il personale docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Famiglie

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia ed in questo contesto i genitori vengono informati sul regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e cyberbullismo e

nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Collaboratori scolastici e assistenti tecnici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, nei laboratori e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal regolamento d'istituto.

Gli strumenti della scuola

La scuola utilizza diversi strumenti per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo tra cui:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che deve fare esplicito riferimento alle Linee di Orientamento del 2021 e contenere tutti gli strumenti strategici creati dall'istituto scolastico;
- il Patto di corresponsabilità che deve prevedere:
 - lo svolgimento di attività di formazione curricolari ed extracurricolari rivolte a studenti e famiglie con particolare riferimento all'utilizzo della rete;
 - la collaborazione e l'impegno tra famiglie e la scuola per l'emersione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - la collaborazione e l'impegno tra famiglie e scuola per l'emersione di situazioni di abuso di alcol, droghe e altre forme di dipendenza;
- il Documento di E-Policy che è il documento programmatico della scuola inserito nel PTOF che descrive:
 - il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, sicurezza online e uso positivo delle tecnologie digitali;
 - le azioni per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
 - le responsabilità dei singoli organi della scuola e del personale scolastico come previsto dalle linee di orientamento;
- il Regolamento Interno che deve essere aggiornato con l'inserimento delle Linee di Orientamento del 2021 quale parte integrante;
- il Regolamento Specifico che è una sezione del Regolamento interno che deve prevedere:
 - sanzioni specifiche soprattutto in ottica di giustizia riparativa;
 - riferimenti all'utilizzo non corretto nella pubblicazione di foto/video afferenti all'attività;
 - l'inserimento nel Patto di corresponsabilità con firma dei genitori;
 - il Codice di intervento;
- il Codice di intervento, che è parte integrante del Regolamento specifico, deve prevedere:
 - procedure chiare per la segnalazione attraverso l'adozione di moduli specifici o altre modalità;
 - procedure per la gestione e la risoluzione degli episodi che garantiscano la protezione delle vittime e la sanzione dei responsabili;

- le azioni di formazione per studenti, docenti e famiglie previste nelle azioni prioritarie delle Linee di Orientamento;
- le azioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili a bullismo e cyberbullismo attraverso le azioni di prevenzione previste per la prevenzione universale (primaria), prevenzione selettiva (secondaria) e prevenzione indicata (terziaria);
- la pagina web nel sito della scuola nella quale devono comparire:
 - il nominativo del docente referente dell'istituzione scolastica con relativa mail istituzionale;
 - la composizione del Team Antibullismo e relativi compiti;
 - i moduli e altri strumenti eventualmente creati per la segnalazione;
 - il Regolamento specifico;
 - il Codice d'intervento;
 - il Documento di E-Policy;
 - le parti specifiche del Patto di corresponsabilità e del PTOF.

INTERVENTI DI PREVENZIONE A MOLTEPLICI LIVELLI

La prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione al fine di promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie e promuovere un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.
- **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono ai singoli individui e/o alla classe in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Le azioni di prevenzione terziaria vengono realizzate da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte.

Come riconoscere a scuola una possibile situazione di bullismo o cyberbullismo

Esistono dei campanelli d'allarme che svelano la condizione di vittima e di bullo e possono far decidere di approfondire la situazione.

Per quanto riguarda la vittima, è possibile:

- che si presenti in classe con i vestiti stracciati o squalciti;
- che si presenti con lividi, ferite, tagli o graffi che non sa spiegare;
- che si isoli e preferendo la compagnia degli adulti nella ricreazione;
- che abbia un calo nella partecipazione alle attività e nel rendimento scolastico;
- che ci siano cambiamenti improvvisi nelle relazioni;
- che si assenti frequentemente e i genitori riferiscano che è riluttante ad andare a scuola;
- che abbia difficoltà nella concentrazione;
- che manifesti episodi di pianto o forte agitazione.

Relativamente al bullo, è probabile che:

- sia sempre nervoso e/o impulsivo senza che vi sia un apparente motivo;
- sia aggressivo e reagisca in modo violento a rimproveri e imposizioni;
- prenda in giro in maniera ripetuta o pesante le persone che frequenta indistintamente;
- sia portato a danneggiare gli oggetti;
- sia irrispettoso delle regole;
- manifesti indifferenza o giustificazione di fronte al dolore o al disagio provocato agli altri;
- abbia note disciplinari frequenti, richiami formali da parte della scuola o segnalazioni di condotta aggressiva in classe.

Segnali nel gruppo classe

È importante sottolineare che un singolo segnale non dimostra l'esistenza di bullismo perché è necessario osservare il quadro complessivo che non deve concentrarsi esclusivamente su vittima e bullo, ma anche sul gruppo dei pari. Il fenomeno, pertanto, può essere favorito da un clima nella classe nel quale:

- le prevaricazioni vengono considerate "scherzi" o "giochi";
- gli spettatori incoraggiano il bullo e le sue azioni;

- gli studenti hanno paura di parlare;
- alcuni compagni vengono sistematicamente esclusi;
- circolano contenuti offensivi nelle chat;
- gli studenti percepiscono che segnalare un episodio sia inutile;
- le aggressioni vengono filmate e condivise;
- il gruppo tende a minimizzare le conseguenze delle condotte.

Cosa deve fare un docente a seguito di una segnalazione

Prima fase – L'ascolto

- ascoltare senza giudicare;
- prendere sul serio la segnalazione;
- evitare frasi come "non è niente";
- non colpevolizzare la vittima;
- non promettere un'assoluta segretezza che non può garantire;
- raccogliere le informazioni essenziali;
- informare il dirigente e/o il referente per il bullismo secondo la procedura interna.

Seconda fase – Proteggere

Occorre valutare immediatamente se esiste un rischio per:

- sicurezza fisica;
- integrità psicologica;
- permanenza a scuola;
- diffusione di materiale online;
- autolesionismo o suicidio;
- minacce;
- violenza;
- ulteriori condotte lesive.

In presenza di un rischio grave e immediato devono essere attivate le procedure di emergenza previste dall'ordinamento.

Terza fase – Accertare

La scuola deve ricostruire i fatti attraverso informazioni circostanziate, evitando processi sommari o forme di "giustizia fai da te". Pertanto, è importante distinguere:

- ciò che è stato direttamente osservato;
- ciò che è stato riferito;
- ciò che risulta documentato;
- ciò che deve ancora essere verificato.

Se l'episodio è avvenuto online

- Non cancellare immediatamente le prove;
- conservare screenshot, URL, messaggi, date e orari quando possibile;
- evitare di redistribuire ulteriormente il materiale lesivo;
- non pubblicare il materiale come "prova" sui social;
- informare tempestivamente la scuola;
- utilizzare gli strumenti di segnalazione messi a disposizione dalla piattaforma;
- valutare, nei casi appropriati, il coinvolgimento delle autorità competenti.

La documentazione deve essere raccolta e conservata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La protezione della vittima

La priorità dell'intervento scolastico deve essere la tutela della persona minore e, pertanto, la scuola può adottare in relazione al caso concreto:

- misure organizzative temporanee;
- maggiore vigilanza;
- individuazione di adulti di riferimento;
- supporto educativo;
- raccordo con la famiglia;
- invio ai servizi competenti quando necessario;
- monitoraggio della situazione;
- interventi sul gruppo classe;
- misure finalizzate a impedire la reiterazione delle condotte.

La vittima non deve essere responsabilizzata per ciò che ha subito ed è importante evitare che venga costretta a confrontarsi direttamente con il bullo senza un'adeguata valutazione educativa e di sicurezza e solo se le due parti sono pronte ad incontrarsi.

L'intervento nei confronti del bullo

L'obiettivo è quello di interrompere la condotta e prevenire la reiterazione per cui l'intervento può comprendere:

- ascolto individuale;
- responsabilizzazione come acquisizione della consapevolezza su quanto fatto;
- riflessione sulle conseguenze della condotta;
- coinvolgimento della famiglia;
- attività educative;
- eventuali interventi riparativi, quando appropriati e sicuri;
- valutare le misure disciplinari previste dal regolamento specifico.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni scolastiche devono essere applicate nel rispetto:

- dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- del regolamento di istituto e del regolamento specifico;
- delle garanzie procedurali previste dalla normativa;
- del principio di proporzionalità;
- del diritto di difesa;
- della finalità educativa della sanzione.

Il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 recante il “*Regolamento concernente modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*” - ha previsto che l'emersione di episodi riconducibili a bullismo e cyberbullismo rientri tra gli elementi da considerare nell'organizzazione della scuola e ha modificato la disciplina del comportamento e delle sanzioni.

Il cyberbullismo e la rimozione dei contenuti

Quando vengono pubblicati contenuti lesivi online, occorre intervenire rapidamente. La scuola deve informare la famiglia e, quando appropriato, lo studente sui possibili strumenti di:

- segnalazione alla piattaforma;
- richiesta di rimozione che non sostituisce la tutela della vittima né l'eventuale denuncia di condotte penalmente rilevanti.;
- tutela dei dati personali;
- conservazione delle evidenze;
- richiesta di assistenza alle autorità competenti.

Quando rivolgersi alle forze di polizia

Non tutti gli episodi di bullismo costituiscono necessariamente un reato. Tuttavia, alcune condotte possono integrare fattispecie penalmente rilevanti per cui è bene rivolgersi alle forze di polizia quando gli atti di bullismo o cyberbullismo costituiscono reati penali o quando le condotte persecutorie mettono a rischio l'incolumità fisica o psicologica della vittima.

La scuola non deve sostituirsi alle autorità competenti nell'accertamento di eventuali reati e quando emergono situazioni che richiedono un intervento delle autorità, devono essere seguite le procedure previste dalla legge.

Le regole fondamentali per la privacy

La gestione dei casi deve rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali. È vietato trasformare la gestione di un episodio in una nuova forma di esposizione della vittima per cui è bene:

- non pubblicare nomi;
- non diffondere screenshot nei gruppi classe;
- non condividere fotografie o video;
- non utilizzare i social per "denunciare" pubblicamente l'autore;
- limitare l'accesso alle informazioni alle persone che ne hanno effettiva necessità;
- conservare la documentazione secondo le procedure della scuola;
- prestare particolare attenzione ai dati relativi a minori.

ALCUNI CONSIGLI SU COME PREVENIRE I RISCHI LEGATI ALLE NUOVE TECNOLOGIE

PER GLI STUDENTI

- Tenere il pc protetto da virus, dotandolo di antivirus idonei e mantenendo anche aggiornati i sistemi operativi e i browsers che vengono utilizzati per l'accesso ad internet, assicurandosi che la fonte sia attendibile.
- Utilizzare password lunghe, sicure e diverse per ciascun account, non comunicarle ad altre persone e attivare, quando disponibile, l'autenticazione a due fattori. Modificare immediatamente le credenziali qualora si sospetti un accesso non autorizzato.
- Nelle chat, nei forum e nei giochi di ruolo non dare mai il nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare o di casa e l'e-mail.
- Non organizzare incontri con persone conosciute esclusivamente online senza averne parlato prima con un genitore o con un adulto di fiducia. Un eventuale incontro deve essere valutato e organizzato con il coinvolgimento e la presenza di un adulto responsabile. Non fidarsi automaticamente dell'identità dichiarata online.
- Se qualcuno in rete dice di essere un adulto e parla di sesso senza che si voglia, chiede di mantenere segreti i contatti, propone di incontrarlo, minaccia in qualche modo, bisogna parlarne con i genitori, con gli insegnanti o con la Polizia.
- Se qualcuno che sembrava simpatico comincia a scrivere cose strane in chat o manda e-mail che non piacciono, è bene bloccare subito la persona, oppure cambiare indirizzo di posta elettronica, cambiare nickname e non avere timore di parlarne con i genitori o gli insegnanti. È importante ricordare che dietro al computer tutti possono fingere di essere migliori, peggiori o, comunque, diversi da quello che sono davvero.
- Se si ricevono e-mail, messaggi, post o materiale diffamatorio, è importante non interagire con coloro che ci stanno provocando.
- Se si ricevono foto o filmati o messaggi diffamatori, non riguardare il materiale perché rinforza l'umiliazione e la vergogna subite.
- In caso di messaggi offensivi, minacce o molestie online, non rispondere alle provocazioni e rivolgersi a un adulto di fiducia. Quando possibile, conservare gli elementi utili alla segnalazione, come messaggi, date, indirizzi web e informazioni sui profili coinvolti. In presenza di immagini intime o sessualmente esplicite riguardanti minorenni, non scaricare, inoltrare o condividere il materiale e chiedere immediatamente aiuto a un adulto e alle autorità competenti.
- Se si scarica musica, film o altro è bene controllare sempre il materiale che si riceve perché può capitare che arrivino file diversi da quelli richiesti e anche che alcuni di questi siano illegali. In quest'ultimo caso è bene avvertire subito i genitori e valutare insieme a loro l'opportunità di segnalare la cosa alla Polizia.
- Se subisci offese, minacce, umiliazioni o altre forme di violenza online, ricorda che non sei responsabile delle azioni di chi ti fa del male. Non vergognarti e non affrontare la situazione da solo: chiedere aiuto è sempre la scelta giusta.
- Le immagini, i video e le registrazioni vocali possono essere modificati o creati artificialmente mediante strumenti di intelligenza artificiale e sembrare autentici. Non creare, modificare o condividere contenuti che rappresentino altre persone in situazioni false, offensive, umilianti o intime. Anche un contenuto inventato può provocare conseguenze reali e gravi per chi viene rappresentato.

PER I GENITORI

- Attivare il parental control (filtri) ai dispositivi.
- Insegnare ai vostri figli l'importanza di non rivelare in rete la loro identità.
- Controllare i figli più piccoli affiancandoli nella navigazione in modo da capire quali sono i loro interessi e dando consigli sui siti da evitare e su quelli da visitare.
- Insegnare ai vostri figli preadolescenti e adolescenti a non accettare mai di incontrarsi personalmente, magari di nascosto, con chi hanno conosciuto in rete.
- Dire ai propri figli di non rispondere quando ricevono messaggi di posta elettronica di tipo volgare, offensivo.
- Invitare i propri figli a non usare un linguaggio scurrile o inappropriato e a comportarsi correttamente in rete.
- Accompagnare i figli nell'utilizzo delle tecnologie digitali con modalità adeguate alla loro età e maturità, favorendo progressivamente autonomia, senso critico e capacità di chiedere aiuto.
- Concordare tempi e modalità equilibrate di utilizzo dei dispositivi digitali, prestando attenzione non soltanto alla durata della connessione, ma anche alla qualità delle attività svolte, alle relazioni online e al benessere dei figli.
- Assicurarci che a fine giornata i propri figli abbiano spento tutti i dispositivi.
- Osservare alcuni comportamenti “allarme” come:
 - se il/la figlio/a modifica improvvisamente l'uso del telefonino o del computer e passa molto tempo a scrivere sms, a effettuare o ricevere chiamate, anche in tarda serata, e rimane connesso per molte ore;
 - quando il/la figlio/a si allontana e si apparta ogni volta che riceve o effettua una chiamata con il telefonino o si connette a internet;
 - se rifiuta categoricamente di far vedere il suo telefonino o lo schermo del computer mentre naviga o è connesso;
 - se consuma molto velocemente il credito telefonico e non dà spiegazioni circa i suoi consumi;
 - se mostra ansia e preoccupazione quando squilla il telefonino o mentre è connesso senza spiegarne spontaneamente il perché;
 - quando modifica i ritmi sonno-veglia (dorme troppo, dorme poco, ha incubi) o il comportamento alimentare e il rendimento scolastico.
- Interessarsi all'utilizzo che i figli fanno degli strumenti di intelligenza artificiale, aiutandoli a riconoscere contenuti falsi o manipolati e a comprendere i rischi derivanti dalla condivisione di informazioni personali, fotografie e registrazioni vocali. Ricordare che le risposte di un sistema di intelligenza artificiale non sono sempre corrette o affidabili e che, in presenza di situazioni di disagio, minacce o richieste inappropriate, è importante rivolgersi a persone adulte di fiducia.

A CHI RIVOLGERSI



NELLA PROPRIA SCUOLA

- Al docente referente per il bullismo e cyberbullismo il cui nominativo ed e-mail compaiono nella pagina web specifica del sito scolastico;
- a qualsiasi docente che provvederà ad attivare le procedure interne;
- fare una segnalazione attraverso apposito form eventualmente redatto dall'istituzione scolastica.

HELPLINE 114



Se sei vittima o testimone di una forma di violenza su minori chiama il 114, il numero di emergenza gratuito per tutelare bambini e adolescenti in situazioni di pericolo.

La Helpline si rivolge a:

- bambini e adolescenti in situazioni di pericolo immediato per la loro incolumità;
- adulti che vogliono segnalare un caso di presunta emergenza;
- servizi ed istituzioni coinvolte nella tutela di bambini e adolescenti.

Il numero è:

- gratuito e multilingue
- attivo per tutti coloro che si connettono dall'Italia
- attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7
- accessibile attraverso: chiamata 114 e chat 114
- accessibile attraverso il canale whatsapp al numero 3487987845 sempre attivo

Le segnalazioni possono anche essere fatte:

- attraverso la e-mail: segnalazioni_114@114.it
- attraverso il form sul sito www.114.it anche in forma anonima

Emergenza Infanzia offre anche:

- una prima assistenza psicologica;
- la consulenza psicopedagogica;
- un servizio di orientamento e informazione giuridica via e-mail fornito da avvocati specializzati per rispondere a quesiti su situazioni che coinvolgono bambini e adolescenti minorenni. La mail è orientamentolegale.144@azzurro.it;
- l'attivazione delle autorità competenti nei casi più gravi.



La linea d'ascolto si rivolge a:

- bambini e adolescenti che desiderino raccontare piccole e grandi difficoltà che si trovano a vivere.
- adulti che intendono parlare di problemi che coinvolgono i minorenni.

Il numero è:

- gratuito
attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7
accessibile attraverso: chiamata 1.96.96, chat,
- accessibile attraverso il canale whatsapp 3487987845 sempre attivo

Le segnalazioni possono anche essere fatte:

- attraverso la mail
- attraverso il form sul sito www.azzurro.it

Telefono Azzurro offre anche:

- un servizio di ascolto;
- un servizio psicologico;
- un servizio gratuito di orientamento e informazione giuridica via e-mail fornito da avvocati specializzati per rispondere a quesiti su situazioni che coinvolgono bambini e adolescenti minorenni. La mail è orientamentolegale.19696@azzurro.it.

YOUPOL: L'APP DELLA POLIZIA DI STATO



Se sei vittima o testimone di atti di bullismo, spaccio di droga o violenza domestica si può inviare un messaggio, anche in forma anonima, attraverso l'app YOUPOL che è scaricabile gratuitamente e disponibile per dispositivi Ios e Android.

Per casi di cyberbullismo ci si può rivolgere alla Polizia Postale per avviare un procedimento penale contro il responsabile di reati come diffamazione online, minacce, molestie, furto d'identità o trattamento illecito di dati oppure per chiedere la rimozione o bloccare la diffusione virale di:

- URL specifiche;
- profili falsi;
- post diffamatori o immagini diffuse senza consenso.



GPDP - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Se il bullismo si sta consumando online cyberbullismo e i gestori dei social network o dei siti non cancellano i contenuti offensivi entro 48 ore dalla richiesta, si può scrivere direttamente all'Autorità Garante alla mail cyberbullismo@gpdp.it – inviando il modello di segnalazione scaricabile dal sito ufficiale per richiedere l'oscuramento o la rimozione dei dati.

LINK UTILI

Ministero dell'istruzione e del merito
www.istruzione.it/bullismo-e-cyberbullismo/

Emergenza Infanzia
www.114.it

Telefono Azzurro
www.azzurro.it

Polizia di Stato
www.poliziadistato.it

Autorità Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo

Generazioni connesse
www.generazioniconnesse.it